

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3173}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,
PADULA, ARMATO, ROSATI, CABRAS**

Presentata il 2 agosto 1974

Riforma del servizio radiotelevisivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza 10 giugno 1974, n. 225, della Corte costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità di numerose norme del codice postale, non ha soltanto creato un vuoto legislativo che il Parlamento deve urgentemente colmare, ma ha esplicitamente invitato il legislatore a disciplinare i servizi radiotelevisivi in modo da garantire « obiettività e completezza di informazione, ampia apertura a tutte le correnti culturali, imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società ».

La Suprema Corte ha confermato la legittimità costituzionale del monopolio pubblico dei servizi radiotelevisivi via etere, ma ha indicato i requisiti fondamentali che il servizio deve avere, al fine di non porsi in contrasto con il dettato dell'articolo 21 della Costituzione, in tema di libertà di manifestazione del pensiero, ma di risulturne al contrario l'essenziale strumento di attuazione.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare tende a riformare l'attuale disciplina dei servizi radio-televisivi, giudicata anche dalla Corte inadeguata a garantire i valori e gli interessi tutelati dalla Costituzione, modificandola in linea con i principi espressamente enunciati dalla Corte stessa

nel paragrafo 8 della motivazione « in diritto » della ricordata sentenza n. 225. Si riconferma dunque (articolo 1 della proposta di legge) la riserva allo Stato, come servizio pubblico essenziale e ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, dei servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, con eccezione delle reti locali di televisione via cavo e dei ripetitori dei programmi radiotelevisivi esteri la cui disciplina è rimessa ad apposite disposizioni legislative che abbiamo l'onore di presentare con separata proposta di legge. Viene così riaffermato, nei limiti di oggetto consentiti dalla Corte costituzionale, il principio del monopolio pubblico.

Quanto alla struttura giuridica dei servizi, la scelta tra gestione diretta da parte dello Stato mediante ente pubblico o affidamento della gestione in concessione ad una società privata a prevalente partecipazione statale, pare in realtà non rivestire l'importanza che talora le è stata attribuita; ciò almeno nel caso in cui l'affidamento in concessione è regolato nei modi previsti dalla presente proposta di legge. La stessa Corte costituzionale ha enunciato i suoi principi, con esplicito riferimento ad entrambe le ipotesi organizzative. Dal punto di vista pratico, poi, è evidente

l'utilità di non offrire pretesti a tattiche dittatorie con problemi di trasformazione dell'assetto giuridico dei servizi.

Sembra quindi preferibile una soluzione che consenta l'attuazione dei principi indicati dalla Corte costituzionale mediante una ristrutturazione della stessa società che attualmente gestisce il servizio radiotelevisivo in concessione (Radiotelevisione Italiana), ristrutturazione che non può risultare impossibile, data la prevalenza del capitale pubblico nella struttura proprietaria della società stessa. Operata, entro termini temporali brevi e rigorosi, la ristrutturazione della società concessionaria, sarà possibile stipulare con la medesima una convenzione il cui contenuto la presente proposta di legge tende a determinare in modo conforme ai principi indicati dalla Corte costituzionale.

La struttura proprietaria della società a cui è concessa in esclusiva la gestione del servizio radiotelevisivo va configurata in modo da consentire la democratica espressione di tutte le istanze presenti nella società civile, o da significare anche esternamente l'adesione al principio del pluralismo. Sembra dunque da accogliere l'ipotesi di una ripartizione del capitale sociale tra lo Stato (rappresentato dall'IRI) e le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (articolo 2 della proposta di legge). La partecipazione delle regioni è prevista nella presente proposta di legge in misura non inferiore al 40 per cento del capitale sociale, la partecipazione dello Stato in misura non inferiore al 55 per cento. Data l'attuale presenza nella struttura proprietaria di capitale privato, si ritiene più opportuno, al fine di evitare difficoltà e ritardi, consentire entro il limite massimo del 5 per cento una partecipazione azionaria di soggetti privati.

L'articolo 3 della proposta di legge disciplina le modalità per la ristrutturazione dell'attuale assetto proprietario della RAI-TV, vieta successivi trasferimenti di azioni che possano afferare tale assetto, autorizza il Presidente del Consiglio alla stipula della convenzione.

La disciplina della convenzione prevede innanzitutto, secondo indicazioni ripetutamente contenute nella sentenza della Corte costituzionale, una diversa distribuzione di poteri tra Parlamento ed esecutivo. La convenzione dovrà essere approvata con legge, così come ogni altra convenzione relativa alla concessione di impianti di telecomunicazione ad uso pubblico (articolo 1 della proposta di legge).

Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge provvedono a rafforzare i compiti e ad estendere le funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, trasformata in Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sui servizi radiotelevisivi. In particolare, la Commissione parlamentare determina i criteri generali che la concessionaria dovrà seguire nei programmi di informazione, determina i criteri per l'esercizio del diritto di accesso, e decide sui ricorsi presentati in relazione al medesimo, determina i criteri per l'assegnazione del tempo radiotelevisivo ai fini pubblicitari.

La Commissione inoltre dà parere vincolante circa la nomina di dodici dei 18 membri del consiglio di amministrazione della società concessionaria, designa il presidente del collegio dei sindaci, stabilisce le forme di pubblicità degli atti interni della concessionaria, disciplina le trasmissioni di *Tribuna politica*, *Tribuna elettorale* e *Tribuna sindacale*. Per l'esercizio dei propri compiti, alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, avocazione di atti e documenti, convocazione dei dirigenti e dipendenti della concessionaria.

Quanto alla struttura della concessionaria, è convinzione dei presentatori di questa proposta di legge, che occorra evitare la previsione di organi cosiddetti di garanzia, che non disponendo di effettivi poteri di direzione dei servizi, e quindi non assumendosene la relativa responsabilità, non sembrano in grado di svolgere efficace funzione di garanzia dell'obiettività e della completezza delle informazioni, rischiando viceversa di porsi come schermo o filtro tra l'attività di direzione degli organi di amministrazione della società e il controllo parlamentare.

In proposito infatti la Corte costituzionale ha stabilito due principi: che gli organi direttivi dell'ente gestore non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo, e che siano riconosciuti adeguati poteri di controllo al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale. Si è ritenuto opportuno, quindi, prevedere che al vertice della società, dotato di incisivi poteri non espropriabili da parte di altri organi collegiali, stia un consiglio di amministrazione ristretto (e dunque efficiente) ma nel contempo sufficientemente rappresentativo della pluralità degli orientamenti e degli indirizzi. La sua composizione, in conformità all'attuale disciplina delle società con partecipazione dello Stato o di enti

pubblici (articolo 2458 del codice civile) è mista: tre membri saranno eletti dall'assemblea dei soci, dodici saranno nominati dal Governo, previo conforme parere della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza e tre saranno nominati dal Presidente del Consiglio su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Al fine di garantire, nella scelta dei membri del consiglio di amministrazione, le esigenze di pluralismo sottolineate dalla Corte, si è previsto che la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza si pronunci a maggioranza qualificata e che cinque membri del consiglio di amministrazione siano scelti tra un elenco di venti nominativi designati, uno per ciascuno, dai consigli regionali a maggioranza assoluta. L'indispensabile rapporto con le forze sociali viene così garantito dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Spetta direttamente al consiglio di amministrazione, o per delega al suo presidente, esercitare tutti i poteri fondamentali di gestione e di organizzazione dell'azienda e dei suoi servizi, attuando le direttive della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza. Tuttavia, le deliberazioni del consiglio di amministrazione che disciplinano la struttura organizzativa interna dell'azienda sono soggette all'approvazione della Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza. Inoltre, è riconosciuta ai servizi giornalistici una ampia autonomia, sotto la responsabilità dei direttori delle testate, in modo da garantire, attraverso una articolazione pluralistica, la completezza delle informazioni.

La struttura pluralistica dell'azienda è ulteriormente sottolineata dalla costituzione di unità regionali e interregionali e dalla costituzione di comitati regionali radiotelevisivi, eletti dai Consigli regionali in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. I Comitati regionali radiotelevisivi sovrintendono ai programmi destinati alla diffusione locale e garantiscono il diritto di accesso a livello regionale.

Seguendo le indicazioni della Corte, la proposta di legge detta direttamente alcune norme fondamentali per la disciplina del diritto di accesso, a garanzia della pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali, con particolare riferimento alla necessità di assicurare, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la diffusione del pen-

siero di gruppi sociali e politici che non dispongono di altri adeguati mezzi di comunicazione. L'ulteriore disciplina dei criteri per la ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi all'esercizio del diritto di accesso, verrà dettata dalla Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza, alla quale pure potranno far ricorso tutti coloro che vedranno negato il diritto di accesso da decisioni del Consiglio di amministrazione.

Una disciplina rigorosa è pure prevista per la pubblicità commerciale, sia in relazione a problemi generali di sviluppo armonico della nostra società, sia al fine di dare attuazione ad esplicite indicazioni della Corte costituzionale che ha richiesto « una adeguata limitazione della pubblicità » radiotelevisiva tale da evitare di inaridire « una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa ». La pubblicità radiotelevisiva incontra limitazioni in relazione alla percentuale sul tempo totale delle trasmissioni, alla destinazione di una quota della medesima alla pubblicità per settori merceologici, al rispetto dei principi costituzionali del buon costume e della tutela della salute, al rapporto proporzionale, da parte di ciascun inserzionista, tra pubblicità editoriale e pubblicità radiotelevisiva. Confidiamo di avere così identificato un complesso di disposizioni che consentano di dare piena attuazione, nella disciplina dei servizi radiotelevisivi, ai principi costituzionali autorevolmente espressi dalla Corte costituzionale.

Analogo riscontro testuale nella sentenza n. 225 della Corte costituzionale trovano le disposizioni dell'articolo 13 in materia di obbligo di rettifica e degli articoli 12, 21 e 22 in materia di responsabilità e autonomia professionale dei giornalisti e dei direttori dei servizi e delle reti.

È evidente che ulteriori e più dettagliate specificazioni dei criteri indicati dalla Corte potranno essere individuati successivamente, nell'ambito dei poteri di indirizzo della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della proposta di legge.

Confidiamo tuttavia, onorevoli colleghi, di essere riusciti ad enucleare, nella loro essenzialità, gli indispensabili dati normativi che devono presiedere ad un assetto dei servizi radiotelevisivi finalmente ed integralmente rispettoso dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione e delle esigenze essenziali di uno Stato democratico e pluralista qual è il nostro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio di diffusione circolare di programmi per radioaudizione e televisione costituisce un servizio pubblico essenziale ed è riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione.

La riserva ha per oggetto la pianificazione, la costruzione, l'esercizio tecnico delle reti e degli impianti che assicurano il servizio di cui al comma precedente, la distribuzione di programmi al pubblico anche via cavo o con qualunque altro mezzo.

Tale riserva non si estende alla diffusione di programmi mediante cavo su rete di carattere locale e alla diffusione mediante ripetitori di programmi emessi da stazioni radiotelevisive estere le quali saranno disciplinate da apposite disposizioni legislative.

L'installazione e l'esercizio di impianti e servizi di telecomunicazione destinati in tutto o in parte ad uso pubblico, diversi da quelli previsti dal comma precedente, possono essere oggetto di concessioni ad enti pubblici o a privati sulla base di convenzioni approvate con legge.

Le convenzioni in vigore si intendono revocate qualora non siano approvate ai sensi del comma precedente entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I servizi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente sono concessi in esclusiva ad una società per azioni il cui capitale sia ripartito in modo che non meno del 55 per cento appartenga all'IRI e non meno del 40 per cento alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La concessione di cui al comma precedente dovrà prevedere l'obbligo per la società concessionaria di attivare, entro 18 mesi dalla stipula della relativa convenzione, gli impianti necessari per la piena utilizzazione di tutte le bande di frequenza disponibili per le trasmissioni radiotelevisive.

ART. 3.

Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, stipulerà la convenzione di cui all'articolo 2 con la RAI-Radiotelevi-

sione italiana S.p.A. a condizione che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la titolarità delle azioni risulti conforme alla ripartizione di cui all'articolo 2.

Il Ministro delle partecipazioni statali impartirà all'IRI le direttive necessarie ai fini dell'attuazione della condizione di cui al comma precedente.

L'IRI è autorizzato a trasferire, al valore nominale, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province di Trento e Bolzano la titolarità di azioni della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. per un valore nominale non inferiore al 40 per cento e non superiore al 45 per cento del capitale. Il trasferimento delle azioni a favore delle regioni e delle province autonome che ne deliberino l'acquisto, deve avvenire per il 50 per cento in misura uguale per ciascuna regione e provincia autonoma e per il 50 per cento in proporzione della popolazione residente.

Sono vietate le cessioni di azioni in proprietà dell'IRI o delle regioni che alterino, successivamente alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 2, le proporzioni indicate nello stesso articolo.

La RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. può promuovere la costituzione di società, assumere o mantenere partecipazioni in società solo se esse abbiano come oggetto esclusivo attività direttamente inerenti alla produzione, diffusione e vendita di programmi radiotelevisivi.

ART. 4.

Una Commissione di parlamentari composta di 30 membri, designati, pariteticamente dai Presidenti delle due Camere, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, vigila sulle trasmissioni radiofoniche e televisive e impartisce direttive di massima sulla intera programmazione radiotelevisiva. In particolare:

determina i criteri generali da seguire nei programmi di informazione;

determina i criteri per l'esercizio del diritto di accesso e per la ripartizione del tempo di trasmissione tra i soggetti di cui all'articolo 14;

decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo 14;

determina i criteri per l'assegnazione del tempo radiotelevisivo ai fini pubblicitari, controllando che siano rispettate le precedenza di cui al quinto comma dell'articolo 19;

disciplina le trasmissioni di *Tribuna politica*, *Tribuna elettorale* e *Tribuna sindacale*

anche in deroga ai tempi indicati all'articolo 15.

La società concessionaria presenta alla Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza una relazione semestrale sulla propria attività che viene discussa dalla stessa Commissione entro il mese successivo alla presentazione. La discussione termina con l'approvazione di una risoluzione.

La Commissione comunica le proprie risoluzioni alle Camere, ai Consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

La Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza può chiedere direttamente alla società concessionaria atti e documenti e può convocare davanti a sé il presidente e i membri del consiglio di amministrazione, nonché i dipendenti della società concessionaria che ritenesse di dover sentire direttamente.

La Commissione, si avvale di una segreteria tecnica la cui consistenza e composizione siano adeguate alle sue funzioni.

ART. 5.

La Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza stabilisce ulteriori forme di pubblicità riguardo a tutti gli atti relativi alla ripartizione delle competenze tra i diversi organi, all'organizzazione interna, alle principali nomine, nonché per le relazioni annuali sull'attività della società e per le ricerche e i sondaggi di cui al secondo comma dell'articolo 8.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria è composto da 18 membri di cui 3 eletti dall'assemblea dei soci, 12 nominati dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su conforme parere della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza espresso a maggioranza dai due terzi dei suoi componenti, prescegliendone cinque in una rosa di 20 nominativi, designati da ciascun Consiglio regionale a maggioranza assoluta, e 3 nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione:

determina gli indirizzi della programmazione radiotelevisiva in conformità alle diret-

tive di massima della Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza;

approva lo schema di massima e il piano trimestrale delle trasmissioni con la ripartizione dei tempi di trasmissione e il piano annuale di produzione con la ripartizione dei mezzi finanziari e dei mezzi di produzione;

predisporre i piani pluriennali di investimento, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

approva i regolamenti del personale e le norme per la gestione e il controllo delle risorse;

nomina tutti i dirigenti della società, nonché i direttori delle testate giornalistiche;

attua le direttive della Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza in materia di accesso al mezzo radiotelevisivo e di trasmissioni pubblicitarie;

esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese e può costituire, al suo interno, commissioni di lavoro incaricate di esaminare affari particolari con funzioni esclusivamente preparatorie.

Il consiglio di amministrazione ha alle proprie dipendenze un servizio per le ricerche sui programmi, con il compito di promuovere sondaggi sui contenuti e l'efficacia delle trasmissioni, analisi sulle esigenze potenziali dell'utenza e sperimentazioni di nuovi mezzi di espressione.

ART. 9.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'ufficio di parlamentare e con quello di consigliere regionale. I membri del consiglio di amministrazione che siano dipendenti della società concessionaria sono collocati in aspettativa.

ART. 10.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso.

Il consiglio stabilisce i poteri di amministrazione da delegare al presidente, salvo quelli espressamente previsti nella presente legge.

ART. 11.

La struttura organizzativa interna della azienda è disciplinata dal consiglio di amministrazione, con deliberazioni soggette all'approvazione della Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza.

ART. 12.

Nella trasmissione delle notizie, dei servizi informativi e dei commenti è sempre indicata l'identità del giornalista o dei giornalisti che hanno effettuato il servizio e, ogni qualvolta è possibile, sono indicate le fonti.

I programmi di carattere educativo e quelli specificatamente dedicati all'infanzia non devono contenere annunci commerciali, né essere da questi preceduti o seguiti.

I programmi presentati da soggetti assegnatari di tempo di trasmissione ai sensi dell'articolo 14, non possono essere assoggettati ad alcuna forma di censura preventiva, salvo per quanto concerne il rispetto del buon costume. In ogni caso è vietata a questi soggetti ogni forma di pubblicità commerciale anche indiretta.

ART. 13.

La società concessionaria ha l'obbligo di trasmettere le rettifiche delle notizie inesatte o contrarie a verità o lesive della dignità, su richiesta scritta e motivata di chi abbia interesse alla diffusione della rettifica, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che può dar luogo a incriminazione penale.

La diffusione della rettifica deve avvenire senza ritardo e con forme e modalità analoghe a quelle della trasmissione contestata.

Sulle contestazioni relative al diritto di rettifica è competente il Pretore del luogo dal quale è stata effettuata la trasmissione, il quale decide con procedimento di urgenza nelle forme dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

ART. 14.

La società concessionaria ha l'obbligo di trasmettere, in ogni tempo, i comunicati che pervengono dal Presidente della Repubblica, dai Presidenti delle Camere, dal Governo,

dalla Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi.

Lo stesso obbligo sussiste, per le trasmissioni a diffusione locale, per i comunicati dei Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali.

ART. 15.

Hanno diritto di utilizzare gratuitamente il mezzo radiotelevisivo per trasmettere programmi, prodotti in proprio o attraverso le strutture della società concessionaria, i partiti politici rappresentati in Parlamento o nei Consigli regionali, le regioni, le organizzazioni sindacali, le confessioni religiose; nonché enti e associazioni politiche e culturali, o altri gruppi di rilevante interesse sociale, che ne facciano richiesta alla società concessionaria.

La Commissione parlamentare indica i criteri per la ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi all'esercizio del diritto, sulla base dei seguenti principi:

a) garanzia della pluralità delle opinioni e orientamenti politici e culturali, con particolare riguardo ai gruppi sociali e politici che non dispongono di altri adeguati mezzi di diffusione del proprio pensiero;

b) presumibile rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo, del programma proposto.

Avverso le decisioni del consiglio d'amministrazione è ammesso ricorso alla Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza.

I soggetti sopraindicati hanno diritto ad un tempo di trasmissione non inferiore complessivamente al 5 per cento del tempo totale di trasmissione, distribuito tra ciascuno di essi dal consiglio di amministrazione e sulla base dei criteri indicati dalla Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza.

I soggetti sopraindicati devono designare un responsabile dei programmi trasmessi.

ART. 16.

La vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici della società concessionaria è affidata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 17.

Il collegio dei sindaci è composto di cinque membri, uno dei quali è designato dalla Commissione parlamentare di vigilanza con funzioni di presidente.

Il collegio dei sindaci trasmette annualmente la propria relazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

La Corte dei conti svolge i controlli sulla gestione della società concessionaria ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 18.

Le entrate della società concessionaria sono costituite da:

canoni di abbonamento nella misura stabilita dalla legge;

proventi della pubblicità radiofonica e televisiva;

proventi derivanti dalle attività consentite dalla presente legge;

rendite dall'impiego di beni e capitali, nei limiti consentiti dagli obblighi societari derivanti dalla convenzione stipulata con lo Stato.

ART. 19.

La pubblicità complessiva trasmessa dalla radio e dalla televisione non può superare il 4 per cento del tempo totale delle trasmissioni.

La pubblicità per settore merceologico deve rappresentare almeno il 30 per cento del volume complessivo della pubblicità trasmessa.

La società concessionaria è tenuta a trasmettere gratuitamente, al di fuori dei limiti di tempo indicati dal primo comma e nelle fasce orarie di maggiore ascolto, le trasmissioni pubblicitarie di interesse sociale curate dallo Stato o dalle regioni.

È costituita una commissione di cinque membri eletti dal consiglio di amministrazione, anche tra i propri membri, col compito di escludere motivatamente i messaggi pubblicitari lesivi dei principi costituzionali, del rispetto del buon costume e della tutela della salute o comunque in contrasto con la legislazione vigente.

Chiunque domanda di fare pubblicità attraverso il mezzo radiotelevisivo deve dimostrare di avere investito in pubblicità editoriale, nell'anno finanziario precedente, una somma pari al quadruplo di quella spesa nella pubblicità radiotelevisiva e deve indicare analiticamente le testate prescelte.

Costituisce titolo di precedenza nella utilizzazione del tempo radiotelevisivo la dimostrazione di aver devoluto almeno il 50 per cento della pubblicità editoriale a favore delle iniziative editoriali cooperative o comunque

delle testate minori con un minimo e massimo di tiratura da stabilirsi di intesa con le organizzazioni sindacali e di categoria della stampa.

ART. 20.

I direttori dei programmi televisivi e radiofonici assicurano, nei settori di rispettiva competenza, che sia realizzato un impiego integrale ed armonico delle risorse, curando l'attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione. A tal fine coordinano l'attività dei direttori di rete, dei settori di ideazione, progettazione e produzione.

Per lo svolgimento delle loro funzioni, i direttori dei programmi televisivi e radiofonici si avvalgono degli uffici per la pianificazione dei programmi e della produzione, per il personale, per i contratti e per l'amministrazione.

ART. 21.

I direttori delle singole reti, nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato alla rete, e sulla base dello schema di trasmissioni approvato dal consiglio di amministrazione, hanno il compito di determinare, di intesa con i vari settori di ideazione, di progettazione e produzione, il piano analitico della produzione e quello delle trasmissioni.

ART. 22.

Le trasmissioni giornalistiche sono organizzate sulla base del principio dell'autonomia e responsabilità dei direttori delle testate.

I servizi di informazione quotidiani sono organizzati in due o più testate sotto la diretta responsabilità, ai sensi della legislazione vigente in materia di stampa periodica, di distinti direttori.

I servizi giornalistici periodici e speciali hanno distinti direttori di testata e contribuiscono alla programmazione delle singole reti secondo lo schema indicato all'articolo 21.

ART. 23.

In ciascuna regione opera un comitato regionale radiotelevisivo composto di cinque membri nominati dai consigli regionali, in modo che siano rappresentate le minoranze.

I membri dei comitati regionali radiotelevisivi durano in carica tre anni. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico

pubblico. Se sono dipendenti della RAI sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

Il comitato regionale radiotelevisivo garantisce il diritto di accesso a livello regionale, nel quadro delle direttive generali fissate dalla Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza, sovrintende ai programmi destinati alla diffusione locale e, in particolare, ai programmi di informazione, nei tempi fissati e nell'ambito degli stanziamenti di spesa stabiliti dal consiglio di amministrazione, formula proposte sui programmi prodotti dalle unità di cui all'articolo successivo, ed esprime parere al consiglio di amministrazione sulla nomina dei dirigenti delle unità medesime.

ART. 24.

Il consiglio di amministrazione, sentiti i comitati regionali interessati di cui all'articolo precedente, provvede ad istituire unità regionali o interregionali di ideazione, di progettazione e di produzione di programmi radiofonici e televisivi.

Il tempo di trasmissione destinato ai programmi cui sovrintendono i comitati regionali radio-televisivi non può essere inferiore in ciascun trimestre al terzo del tempo totale di trasmissione delle reti radiofoniche e televisive.

ART. 25.

Le unità centrali e quelle regionali o interregionali di programmazione radiofonica e televisiva, nonché i servizi giornalistici, realizzano i loro programmi presso i centri di produzione della società concessionaria, osservando le procedure della pianificazione aziendali e le norme per la gestione delle risorse.

Il ricorso ad organizzazioni produttive esterne, per la realizzazione di programmi, comprese le coproduzioni che comportino un prevalente impiego di risorse produttive esterne, non può superare, fatti salvi gli obblighi di legge, il 10 per cento del volume complessivo annuo delle produzioni della società concessionaria.

ART. 26.

Restano in vigore le vigenti disposizioni che non siano in contrasto con le norme della presente legge.